



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SALERNO

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ----- | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ----- | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | ----- | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | ----- | |
| <input type="checkbox"/> | ----- | |
| <input type="checkbox"/> | ----- | |
| <input type="checkbox"/> | ----- | |
| <input type="checkbox"/> | ----- | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1928/2021 depositato il 08/10/2021
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20915 IMU 2018
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20916 IMU 2019
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20917 IMU 2020
- contro:
NOCERA INFERIORE COMUNE
PIAZZA ARMANDO DIAZ 1 84014 NOCERA INFERIORE

proposto dal ricorrente:

difeso da:
COPPOLA LUCIANO
VIA ATTILIO BARBARULO 41 84014 NOCERA INFERIORE SA

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 1928/2021

UDIENZA DEL

06/05/2022 ore 09:30

N°

2090

PRONUNCIATA IL:

6/5/22

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30/9/22

Il Segretario

IV SEGRETARIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14.09.2021, impugnava gli avvisi di accertamento n.20912, n. 20913, n. 20914 rispettivamente dell'importo di euro 2.949,00 per omesso versamento dell'IMU per l'anno 2018, dell'importo di euro 1.631,00 per omesso versamento dell'IMU per l'anno 2019 e dell'importo di euro 1.481,00 per omesso versamento dell'IMU per l'anno 2020.

All'uopo deduceva che dall'anno 2017 non era più proprietario del fondo relativo all'IMU di cui sopra, perché era intervenuto nel 2017 un decreto di esproprio da parte dell'ente comunale.

Allegava, altresì, documentazione riguardante l'esproprio, nonché la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sez. distaccata di Salerno, n.1288 depositata il 10.02.2021, con la quale relativamente all'annualità pregressa del 2017 si dava atto che i terreni sottoposti ad IMU erano stati attinti dal decreto di esproprio del 19.01.2017.

Il comune di Nocera Inferiore non si costituiva in giudizio.

MOTIVI

Il ricorso va accolto perché fondato.

Ed invero dalla documentazione allegata dal contribuente, nonché dalla sentenza richiamata dallo stesso, emerge chiaramente che il medesimo non aveva più la proprietà ed il possesso dei terreni in questione dal momento che era intervenuto in data 19.01.2017 il decreto di esproprio degli stessi.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M

La Commissione Provinciale di Salerno accoglie il ricorso ed annulla gli avvisi di accertamento impugnati.

Condanna il Comune di Nocera Inferiore, in persona del sindaco p.t., al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente che si liquidano in euro 800,00 oltre iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al difensore del ricorrente, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

Il Presidente estensore

Dott.



Salerno 6/05/2022